

EXPORT CONTROL E NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE

Avv. Matteo Mussi

25 marzo 2021

I. L'ATTUALE ASSETTO LEGISLATIVO:

- **Regolamento (CE) n. 428/2009**
- **Decreto legislativo n. 221 del 15/12/2017**

II. L'ASSETTO LEGISLATIVO PROSSIMO FUTURO:

- **Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che sostituirà il Regolamento (CE) n. 428/2009**

L'ASSETTO LEGISLATIVO PROSSIMO FUTURO:

- **La Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che sostituirà il Regolamento (CE) n. 428/2009**

La Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che sostituirà il Regolamento (CE) n. 428/2009:

- **Adattare l'attuale regime di controllo dual-use ai rapidi cambiamenti economici, politici e tecnologici;**
- **Tutela dei diritti umani;**
- **Considerando 1a, 3, 5, 6**

SOFTWARE, TECNOLOGIA, CYBER-SORVEGLIANZA e ASSISTENZA TECNICA



BENI INTANGIBILI



NON SOTTOPOSTI AI CONTROLLI DOGANALI

CONSIDERANDO 8

*“Considering that various categories of persons may be involved in the export of dual-use items, including natural persons such as service providers, researchers, consultants and persons transmitting dual-use items electronically, it is essential they are aware of the risks associated with the export and technical assistance regarding sensitive items. In particular academic and research institutions face distinct challenges in export control due to, inter alia, their general commitment to the free **exchange of ideas**, the fact that their research work often involves cutting edge **technologies**, their organizational structures and the international nature of their **scientific exchanges**. The Member States and the Commission should, where necessary, raise awareness among the academic and research community and provide tailored guidance to them to address these distinct challenges. In alignment with the multilateral export control regimes and to the extent possible, the implementation of controls should provide for a common approach with respect to certain provisions, in particular regarding the academia related de-control notes “basic scientific research” and “public domain”.*

SOFTWARE E TECNOLOGIA

- **Art. 2, n. 1) lett. b):** software e tecnologia come beni dual-use
- **Art. 2 n. 2) lett. d):** modalità di esportazione di *software* e tecnologie
» *Export also applies to oral transmission of technology when the technology is described over a voice transmission*
- **Art. 2 n. 3) lett. b):** la figura dell'esportatore di software e tecnologie

Nuovi tipi di AUTORIZZAZIONI GENERALI dell'UNIONE EUROPEA:

- **EU007 – Trasmissione intra-societaria di software e tecnologia:** volta a facilitare i trasferimenti di alcuni tipi di software e tecnologia a duplice uso listati nell'Allegato I, tra una società e le sue controllate o tra società controllate da una medesima società **in paesi non sensibili**, in particolare per fini di **ricerca e sviluppo**, a condizione che la tecnologia rimanga di **proprietà** o sotto il **controllo della società esportatrice** (è prevista la restituzione del software e della tecnologia all'esportatore)

Nuovi tipi di AUTORIZZAZIONI GENERALI dell'UNIONE EUROPEA:

- **EU008 – Crittografia:** riguarda l'esportazione di **specifici beni dual-use listati nell'Allegato I nella Categoria 5**, essenzialmente software interessato da tecnologia di crittografia, verso tutte le destinazioni tranne quelle indicate nell'Allegato. È previsto che, comunque, questa autorizzazione non copre le esportazioni di beni rispetto ai quali l'esportatore è stato informato dalle autorità che saranno usati in relazione ad armi chimiche, biologiche o nucleari; per usi militari, paramilitari, di polizia, sorveglianza da parte del governo; quali parti di beni militari esportati senza autorizzazione; per usi in relazione alla violazione di diritti umani, principi democratici e libertà di parola.
- L'uso di questa autorizzazione può essere proibito per ragioni di sicurezza nazionale.

ASSISTENZA TECNICA

Art. 2 n. 8): definizione di «assistenza tecnica»

» ...including by electronic means as well as by telephone or any other verbal forms of assistance

Art. 2 n. 9): definizione di «fornitore di assistenza tecnica»

» ...supplies technical assistance from the customs territory of the Union into the territory of a third country

» ...supplies technical assistance within the territory of a third country

» ...supplies technical assistance towards a resident of a third country temporarily present in the customs territory of the Union

Definizione di “tecnologia”

- ***“Technology” (GTN NTN All) means specific information necessary for the “development”, “production” or “use” of goods. This information takes the form of ‘technical data’ or ‘technical assistance’.***

N.B. 1: ‘Technical assistance’ may take forms such as instructions, skills, training, working knowledge and consulting services and may involve the transfer of ‘technical data’.

N.B. 2: ‘Technical data’ may take forms such as blueprints, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as disk, tape, read-only memories.

ASSISTENZA TECNICA

L'Art. 7:

Prevede la necessità di una autorizzazione per fornire assistenza tecnica a beni dual-use elencati nell'**Allegato I**

SE

Il fornitore dell'assistenza tecnica

- è stato informato dalla competente autorità (**par. 1**) oppure
- è a conoscenza che (**par. 2**)

tali beni sono o potrebbero essere usati, in tutto o in parte, per uno qualsiasi degli usi di cui all'**Art. 4(1)** e cioè armamenti chimici, biologici e nucleari; per scopi militari di paese sotto embargo; parti di beni militari che sono stati esportati senza autorizzazione.

Nel caso in cui il fornitore sia a conoscenza di tali usi (par. 2), deve notificarlo all'autorità competente che deciderà se sia necessaria una autorizzazione

SI RICAVA CHE PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA A BENI DUAL-USE NON È SEMPRE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE

ASSISTENZA TECNICA

L'Art. 7 (segue):

Par. 3: prevede una serie di eccezioni, cioè casi in cui comunque l'obbligo di ottenere una autorizzazione ai sensi dei precedenti paragrafi non si applica

Par. 4: è data facoltà agli stati membri di estendere l'applicazione del Par. 1 anche a beni dual-use **non listati**

Par. 5: è data la possibilità di adottare o mantenere una legislazione che richieda una autorizzazione qualora il fornitore di assistenza tecnica abbia il sospetto che il bene dual-use per il quale egli propone l'assistenza tecnica potrebbe è o potrebbe essere usato per gli usi di cui all'art. 4(1)

Par. 6: nei casi in cui uno stato membro intervenga ai sensi dei paragrafi 4 e 5, si applica la procedura prevista all'art. 8(2), (3) e (4) → RINVIO

ASSISTENZA TECNICA

Le tipologie di licenze

L'Art. 10, al paragrafo 1, prevede che con riferimento alla fornitura di assistenza tecnica possono essere rilasciate le seguenti licenze:

- (a) *Individual export authorisation*
- (b) *Global export authorisation*
- (c) *National general export authorisation*
- (d) *Union general authorisation* (solo per determinate destinazioni e in presenza di certi requisiti)

ASSISTENZA TECNICA

La concessione delle autorizzazioni (Art. 11)

L'**Art. 11** si occupa di individuare il soggetto competente a rilasciare le licenze con riferimento all'assistenza tecnica.

È stabilito (**Par. 1**) il principio in base al quale è competente l'autorità dello stato membro in cui il fornitore di assistenza tecnica risiede oppure è stabilito.

Qualora tale fornitore di assistenza tecnica non sia residente o stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione europea, sarà competente **l'autorità dello stato membro dal quale l'assistenza tecnica è fornita.**

Par. 2: » l'autorizzazione è concessa per una quantità specifica di beni

- » l'autorizzazione deve identificare con chiarezza l'utilizzatore finale e la sua esatta ubicazione
- » l'autorizzazione è valida su tutto il territorio doganale dell'Unione europea

Il Dual-Use Coordination Group

L'Art. 21 prevede che tra gli stakeholder che possono essere consultati dal *Dual-Use Coordination Group* ci siano anche i fornitori di assistenza tecnica.

Il Registro dell'Assistenza Tecnica

L'Art. 25 introduce l'obbligo di tenuta di un registro dell'assistenza tecnica, con la finalità di essere in grado di fornire informazioni sull'attività prestata se richiesto dalle autorità. Il registro va tenuto per cinque anni da quando si è verificata l'esportazione o è stata prestata l'attività di assistenza tecnica.

CYBER-SORVEGLIANZA

Art. 2 n. 8): definizione di «*cyber-surveillance items*»

» *...dual use items specially designed to enable the covert surveillance of natural persons by monitoring, extracting, collecting or analysing data from information and telecommunication systems*

Art. 4a: introduce l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di *cyber-surveillance items non listati* nell'Allegato I

SE

l'esportatore

- è stato informato dalla competente autorità (**par. 1**) oppure
- è a conoscenza che (**par. 2**)

tali beni sono o potrebbero essere usati, in tutto o in parte, per usi collegati alla **repressione interna** e/o alla **commissione di violazioni serie di diritti umani internazionali** e del **diritto internazionale umanitario**.

CYBER-SORVEGLIANZA

Art. 4a

Par. 3: È lasciata facoltà agli stati membri di adottare o mantenere una legislazione che preveda la necessità di una autorizzazione per l'esportazione di beni di cyber-sorveglianza **non listati nell'Allegato I** qualora l'esportatore abbia il sospetto che tali beni saranno o potrebbero essere usati per gli usi di cui al paragrafo 1 del medesimo art. 11.

CYBER-SORVEGLIANZA

La procedura prevista ai paragrafi da (4) a (11) dell'art. 4a

Prevede la formazione di una lista di beni di cyber-sorveglianza sottoposti ad autorizzazione su iniziativa degli stati membri, i quali devono essere tutti concordi nel sottoporre ad autorizzazione le «*essentially identical transactions*».

Deve trattarsi di beni di cyber-sorveglianza destinati agli usi di cui al paragrafo 1 dell'art. 4a.

CYBER-SORVEGLIANZA

L'Art. 24, paragrafo 4, prevede che dopo tre anni di applicazione del Regolamento, la Commissione svolgerà una valutazione dell'Art. 4a e riferirà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

GLI ARTT. 8 E 8a

Prevedono che gli stati membri possano proibire o imporre autorizzazioni sull'esportazione di beni duali **non listati** nell'Allegato I per ragioni di **pubblica sicurezza**, inclusa la prevenzione di **atti di terrorismo**, o per ragioni connesse ai **diritti umani**.

L'intervento degli stati membri può portare alla formazione di **liste di controllo nazionale** soggette a pubblicazione da parte della Commissione.

BREVI NOTE SULL'ALLEGATO I

- **NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)**
- **NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)**

Precisano quando serve o meno l'autorizzazione in caso di esportazione o trasferimento di tecnologia in generale e di software.

- **NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)**

Controls do not apply to that "technology" which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) or repair of those goods which are not controlled or whose export has been authorised.

Controls on "technology" transfer do not apply to information "in the public domain", to "basic scientific research" or to the minimum necessary information for patent applications.

- **NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)**

Esclude il controllo sul software quando il software è:

- a. Generally available to the public*
- b. In the public domain";*
- c. The minimum necessary "object code" for the installation, operation, maintenance (checking) or repair of those items whose export has been authorised.*

L'ATTUALE ASSETTO LEGISLATIVO NAZIONALE:

IL DECRETO LEGISLATIVO n. 221 del 15/12/2017

BREVI CENNI E SPUNTI DI RIFLESSIONE

DECRETO LEGISLATIVO n. 221 del 15/12/2017

Si segnalano le seguenti disposizioni:

Art. 2.1, lett. l): per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.

Art. 2.1, lett. n): per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.

DECRETO LEGISLATIVO n. 221 del 15/12/2017

- **Art. 3:** a differenza del Regolamento prevede l'*assistenza tecnica* tra le attività sottoposte a controllo (**eccezione art. 3.3**)
- **Art. 6.2:** l'*assistenza tecnica* è una modalità di trasferimento in forma intangibile
- **Art. 16:** Controllo dell'*assistenza tecnica* riguardante taluni fini militari

Art. 6 TRASFERIMENTO IN FORMA INTANGIBILE

1. I progetti, il design, le formule, il *software* e la *tecnologia*, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del presente decreto, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto. A tal fine s'intendono soggetti al di fuori dell'Unione europea anche le persone fisiche e giuridiche temporaneamente domiciliate o ubicate nel territorio dell'Unione europea.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Contatti

Avv. Matteo Mussi

per info: mmussi@lawtelier.it



Avvocati Associati | Milano • New York

Milano

Lawtelier Avvocati Associati

Via Paolo da Cannobio 9

20122 Milano

t +39 0249748899

f +39 0249748850

info@lawtelier.it

New York

Lawtelier LLP

60 East 42nd Street, Suite 4600

New York, NY 10165

t +1 (212) 3241706

f +1 (914) 4284001

LAWTELIER.IT